

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
Provincia di Macerata
COD. 043008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** DELIBERAZIONE NUMERO 16 * * DEL 07-09-12 ***

OGGETTO: L.R. N. 24/09 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'E=
SERCIZIO UNITARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELL'A.T.A.
- PROVINCIA DI MACERATA.

=====
 L'anno duemiladodici il giorno sette del mese
 di settembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito
 il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
 di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che é stata
 partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti
 a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta
 Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

DILETTI GIORGIO	P	TARULLO DANIELA	P
TONDI EMANUELE	P	MARIANI LUCIANA	P
ROSELLI LEONARDO	P	BELLI GIULIO	P
ZAMPERA MERI	P	FABBRIZI FABRIZIO	A
APPIGNANESI GIULIANA	P	MICUCCI DANIELE	A
Micucci Massimiliano	A	RILLI FRANCO	A
SALVATORI MAURO	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [4] Presenti n. [9]
 Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
 Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. DILETTI GIORGIO
 SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
 stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
 sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
 signori :

TONDI EMANUELE
 ZAMPERA MERI
 BELLI GIULIO

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000
HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco Presidente illustra la seguente proposta:

Con decorrenza 28 marzo 2011 l'art. 2 co. 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191, cd. "Legge Finanziaria 2010" ha abrogato l'art. 201 del D. Lgs 152/2006 così rubricato "*Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*".

Il citato articolo, confermando quanto già previsto dal D. Lgs 22/97 (cd. Decreto Ronchi) e dalla L. 36/1994 (cd. Legge Galli) prevedeva la costituzione all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale, delimitato dalla Regione, di un'autorità d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, soggetto dotato di personalità giuridica, alla quale gli enti territoriali avevano l'obbligo di partecipare obbligatoriamente.

Entro lo stesso termine la citata disposizione della cd. legge finanziaria ha previsto che la Regione debba attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità.

La Legge Regionale Marche 25 ottobre 2011 n. 18 recante "*Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*" ha previsto (art. 7) che "... le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D. Lgs 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. L'ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio. I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000."

Nello specifico, considerando che gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna Provincia, e che la Provincia di Macerata è denominata "ATO 3 – Macerata" (art. 6 L.R. 24/2009), l'ATA in questione sarà composta, oltre che dalla Provincia, dai 57 Comuni ricadenti nel territorio maceratese. La Provincia ed i Comuni parteciperanno all'ATA, per mezzo rispettivamente del Presidente e dei Sindaci, e sarà presieduta dal Presidente della Provincia, che ne avrà la rappresentanza legale.

Le quote di rappresentanza degli enti locali nell'ATA sono state determinate dal successivo art. 8:

- a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale;
- b) 75 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati del più recente censimento ISTAT;
- c) 5 per cento alla Provincia.

L'ATA sarà chiamata a svolgere le seguenti funzioni (art. 7 L.R. 24/2009):

- a) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
- b) la determinazione degli obiettivi da perseguire per realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;

- c) la predisposizione, l'adozione e l'approvazione del Piano d'Ambito (PdA) di cui all'articolo 10 e l'esecuzione del suo monitoraggio con particolare riferimento all'evoluzione dei fabbisogni e all'offerta impiantistica disponibile e necessaria;
- d) l'affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO;
- e) la stipula di accordi di programma, di intese e convenzioni con altri soggetti pubblici proprietari di beni immobili e mobili, funzionali alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, nonché la stipula di contratti con soggetti privati per individuare forme di cooperazione e di collegamento ai sensi dell'articolo 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
- f) il controllo della gestione del servizio integrato del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;
- g) la trasmissione alla Regione e ai Comuni del rapporto sullo stato di attuazione del PdA entro il 31 marzo di ogni anno;
- h) l'approvazione del contratto di servizio, sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 203 del d.lgs.152/2006;
- i) l'approvazione della Carta dei servizi;
- j) la determinazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006;
- k) la determinazione dell'entità delle misure compensative sulla base dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g);
- l) la trasmissione al catasto regionale di cui all'articolo 12 dei dati relativi al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati tramite il sistema informatizzato dell'ARPAM, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

La Convenzione di cui all'art. 30 D. Lgs 267/2000 che regolerà i rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA, dovrà in particolare prevedere:

- a) le modalità di funzionamento dell'Assemblea territoriale d'ambito (ATA);
- b) l'incarico al Presidente dell'ATA dell'esecuzione delle relative deliberazioni e della sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e dei contratti;
- c) le modalità e le risorse per l'esercizio delle funzioni;
- d) la disciplina dei rapporti successori derivanti dalla soppressione dei consorzi obbligatori istituiti ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), compresi i rapporti di lavoro del personale. A tal riguardo dunque la convenzione deve prevedere la successione nei rapporti attivi e passivi del Consorzio COSMARI.

Con D.G.R. 10 aprile 2012 n. 483 è stato richiesto al Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), il parere in merito allo schema di convenzione di cui al citato art. 7.

Con D.G.R. 4 giugno 2012 n. 801 il predetto schema di Convenzione è stato approvato.

Con nota del 385104 del 06/06/2012, lo schema di convenzione è stato trasmesso a questa Provincia.

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 177 del 14 giugno u.s. è stata formalizzata, in virtù dell'art. 28 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi nonché in virtù dell'art. 60 dello Statuto provinciale, la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale, concernente il predetto schema di convenzione dell'ATA di cui al già citato art. 8 L.R. 24/2009.

Nella seduta del 18 giugno u.s. la Giunta Regionale ha provveduto a correggere un mero errore materiale incorso nella stesura della Convenzione. In effetti nel determinare le quote di rappresentanza degli enti locali non è stato assunto come metodo di determinazione i "dati del più recente censimento ISTAT" (come recita la citata normativa regionale) e dunque del 2001, bensì dati aggiornati al 1 gennaio 2011; conseguentemente sia la tabella di cui all'art. 2 (Quote di partecipazione), sia la tabella di cui all'art. 3 (Composizione e funzionamento dell'ATA) sono state modificate rendendole conformi al dettato normativo, restando invariate le restanti parti del testo della Convenzione.

Con nota del 19/06/2012 prot. n. 421810 (Ns. prot. n. 40510 del 19/06/2012) la Regione Marche ha nuovamente trasmesso lo schema di Convenzione nel testo corretto e coordinato specificando che "il termine di 30 giorni per la sua adozione da parte degli enti in indirizzo decorre dalla data della presente".

Con Deliberazione n. 202 del 21 giugno u.s. la Giunta Provinciale ha preso atto delle correzioni apportate al testo della convenzione di cui alla originaria DGR 801/2012, provvedendo opportunamente a sostituire il testo della Convenzione in precedenza approvato.

Pertanto si propone ora di sottoporre all'attenzione del Consiglio lo schema di Convenzione in parola, affinché, una volta intervenuta l'approvazione da parte di tutti gli enti coinvolti, il Presidente della Provincia di Macerata (nei novanta giorni dalla trasmissione dello schema di convenzione da parte della Regione) possa convocare i Comuni facenti parte dell'ATO n. 3 – Macerata per la sottoscrizione della convenzione.

La costituenda ATA subentrerà nei compiti e nei rapporti pendenti del COSMARI;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco;

Considerato che la competenza ad approvare le convenzioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 267/2000, rientra nelle attribuzioni del Consiglio di cui all'art. 42 del citato T.U.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Dopo breve discussione, che vede tutti i Consiglieri presenti, partecipi e favorevoli;

Al termine con la seguente votazione:

Presenti n. 9

Votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 0

Unanimità, espressa in forma palese, per alzata di mano.

DELIBERA

1. Approvare lo schema di Convenzione, di cui all'all. A del presente atto, per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) nell'ambito dell'ATO 3 – Macerata;

2. Dare atto che il Presidente della Provincia di Macerata, previa convocazione dei Comuni coinvolti, procederà alla sottoscrizione della Convenzione, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

3. Dare atto che dall'adesione obbligatoria del Comune all'Autorità d'Ambito deriva una spesa, ai sensi del comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 18/2011 che corrisponde, per il Comune di Camporotondo di Fiastrone alla quota dello 0,22% della spesa di gestione approvata dall'A.T.A..

Inoltre in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento, con pari voto unanime verbalmente reso

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del testo unico n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione:

Schema di Convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell'Ambito Territoriale Ottimale ATO 3 - Macerata

In _____, l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

tra le parti

Sig. _____, nato a _____ il _____ il quale interviene al presente atto nella qualità di _____ della Provincia di _____ in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Sig. _____, nato a _____ il _____ il quale interviene al presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di _____ in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

.....
.....
.....

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto del rispettivo Ente in forza delle seguenti deliberazioni che, ancorché non allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Provincia di _____ Deliberazione C.P. n. ___ del _____
Comune di _____ Deliberazione C.C. n. ___ del _____

.....
.....
.....

Premesso

- Che l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia Ambientale" prevede che i Comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 del medesimo decreto legislativo, e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- Che l'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite Convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;
- Che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli documenti amministrativi" prevede, che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- Che l'art. 7 comma 1 della legge regionale 12 ottobre 2009 n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 2011 n. 18 "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e successivamente dall' art. 1 della legge regionale 26 marzo 2012 n. 4 "Modifiche alle leggi regionali: 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 25 ottobre 2011, n. 18 (Attribuzione delle funzioni in materia di Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), 15 novembre 2010, n. 16 (Assestamento del bilancio 2010)" prevede che le funzioni in materia di servizio integrato dei rifiuti sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale, e che i rapporti tra gli enti locali appartenenti all' ATA sono regolati da apposita Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e in esecuzione delle delibere provinciali e comunali sopra indicate, tutte esecutive ai sensi di legge

si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione del art. 7 comma 1 della L.R. n. 24/2009, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'art. 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) sono svolte per l'**ATO 3 - Macerata** dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) costituita fra la Provincia e i Comuni che ne fanno parte. L' ATA è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.

2. La costituzione dell'ATA è intesa ad assicurare l'esercizio in forma integrata delle funzioni comunali in tema di gestione dei rifiuti ed in particolare:

- a) l'unità di governo del servizio nell' ATO separando le funzioni di governo da quelle di gestione del servizio;
- b) il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO;
- c) la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
- e) la garanzia della tutela degli utenti e della loro partecipazione alle scelte fondamentali di regolazione;
- f) la garanzia di condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;

g) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ATO;

h) il raggiungimento di un'efficace, efficiente ed economica gestione integrata dei rifiuti, anche attraverso la stipula di Intese, di Convenzioni e di Accordi con i soggetti pubblici e privati, individuati nei modi legge.

2. Il sistema di gestione integrata riguarda esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti speciali assimilati agli urbani;

c) rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) e b).

Art. 2

(Quote di partecipazione)

1. I Comuni e la Provincia ricadenti nell'ATO partecipano all'ATA secondo le seguenti quote determinate ai sensi dall'art. 8 comma 3 della l.r. n 24/2009:

a) 20 per cento ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale. Nel caso di modifica delle superfici territoriali l'ATA ridetermina le quote di rappresentanza con decorrenza dall'anno successivo;

b) 75 per cento ai Comuni sulla base della popolazione residente in ciascun Comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ISTAT e sono adeguate dall'ATA con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa deliberazione;

c) 5 per cento alla Provincia.

In sede di prima applicazione, la composizione dell'ATA è perciò la seguente:

Comune	Superficie (kmq)	Quota superficie	Abitanti (censimento 2001)	Quota abitanti	Totale quote
Acquacanina	26,71	0,19%	139	0,03%	0,23%
Apiro	53,65	0,39%	2.431	0,60%	0,99%
Appignano	22,7	0,16%	3.904	0,97%	1,13%
Belforte del Chienti	15,93	0,11%	1.634	0,41%	0,52%
Bolognola	25,86	0,19%	155	0,04%	0,23%
Caldarola	29,09	0,21%	1.706	0,42%	0,63%
Camerino	129,69	0,94%	6.858	1,71%	2,64%
Camporotondo di Fiastrone	8,83	0,06%	583	0,15%	0,21%
Castelraimondo	44,92	0,32%	4.544	1,13%	1,45%
Castelsantangelo sul Nera	70,71	0,51%	370	0,09%	0,60%
Cessapalombo	27,78	0,20%	585	0,15%	0,35%
Cingoli	147,98	1,07%	10.118	2,52%	3,58%
Civitanova Marche	45,8	0,33%	38.299	9,53%	9,86%
Colmurano	11,17	0,08%	1.221	0,30%	0,38%
Corridonia	62,02	0,45%	13.696	3,41%	3,85%
Esanatoglia	47,82	0,34%	2.099	0,52%	0,87%
Fiastra	57,57	0,42%	613	0,15%	0,57%
Fiordimonte	21,22	0,15%	239	0,06%	0,21%
Fiuminata	76,67	0,55%	1.604	0,40%	0,95%
Gagliole	24,06	0,17%	670	0,17%	0,34%
Gualdo	22,11	0,16%	920	0,23%	0,39%
Loro Piceno	32,49	0,23%	2.485	0,62%	0,85%
Macerata	92,73	0,67%	40.875	10,17%	10,84%
Matelica	81,04	0,58%	10.155	2,53%	3,11%
Mogliano	29,26	0,21%	4.831	1,20%	1,41%

Montecassiano	32,99	0,24%	6.577	1,64%	1,87%
Monte Cavallo	38,62	0,28%	171	0,04%	0,32%
Montecosaro	21,68	0,16%	5.198	1,29%	1,45%
Montefano	34,12	0,25%	3.228	0,80%	1,05%
Montelupone	32,74	0,24%	3.221	0,80%	1,04%
Monte San Giusto	19,99	0,14%	7.324	1,82%	1,97%
Monte San Martino	18,5	0,13%	820	0,20%	0,34%
Morrovalle	42,6	0,31%	9.226	2,29%	2,60%
Muccia	25,65	0,18%	907	0,23%	0,41%
Penna San Giovanni	28,18	0,20%	1.302	0,32%	0,53%
Petriolo	15,63	0,11%	2.049	0,51%	0,62%
Pievebovigliana	27,33	0,20%	879	0,22%	0,42%
Pieve Torina	74,85	0,54%	1.379	0,34%	0,88%
Pioraco	19,48	0,14%	1.231	0,31%	0,45%
Poggio San Vicino	12,91	0,09%	303	0,08%	0,17%
Pollenza	39,47	0,28%	5.823	1,45%	1,73%
Porto Recanati	17,32	0,12%	9.414	2,34%	2,47%
Potenza Picena	47,62	0,34%	14.524	3,61%	3,96%
Recanati	102,77	0,74%	20.050	4,99%	5,73%
Ripe San Ginesio	10,11	0,07%	758	0,19%	0,26%
San Ginesio	77,72	0,56%	3.799	0,94%	1,51%
San Severino Marche	193,77	1,40%	12.794	3,18%	4,58%
Sant'Angelo in Pontano	27,43	0,20%	1.496	0,37%	0,57%
Sarnano	62,94	0,45%	3.375	0,84%	1,29%
Sefro	42,31	0,31%	433	0,11%	0,41%
Serrapetrona	37,56	0,27%	894	0,22%	0,49%
Serravalle di Chienti	95,81	0,69%	1.153	0,29%	0,98%
Tolentino	94,86	0,68%	18.649	4,64%	5,32%
Treia	93,07	0,67%	9.449	2,35%	3,02%
Urbisaglia	22,8	0,16%	2.760	0,69%	0,85%
Ussita	55,22	0,40%	426	0,11%	0,50%
Visso	99,89	0,72%	1.177	0,29%	1,01%
Provincia di Macerata					5,00%
totale					100,00%

2. La quota di rappresentanza delle Unioni dei Comuni è pari alla somma delle quote dei singoli Enti di riferimento.

Art.3

(Composizione e funzionamento dell' ATA)

1. Gli Enti partecipanti all'ATA sono rappresentati dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente della Provincia ovvero da loro delegati; non è ammessa delega fra Enti tranne che per i Comuni che partecipano all'ATA attraverso un'Unione e che sono rappresentati dal Presidente dell'Unione o dal Sindaco all'uopo delegato.

Il potere di rappresentanza del Presidente della Provincia e dei Sindaci cessa di diritto all'atto della loro sostituzione dalla carica.

2. L'ATA ha sede presso la sede della Provincia di Macerata – Corso della Repubblica, 28 - Macerata. L'ATA, con propria deliberazione, può trasferire la sede ma sempre all'interno del territorio provinciale. L'ATA può avere sedi operative sul territorio provinciale.

3. I Comuni provvedono al finanziamento dell'ATA secondo le seguenti quote percentuali:

Comune	Quota
Acquacanina	0,24%
Apiro	1,04%
Appignano	1,19%
Belforte del Chienti	0,55%
Bolognola	0,24%
Caldarola	0,67%
Camerino	2,78%
Camporotondo di Fiastrone	0,22%
Castelraimondo	1,53%
Castelsantangelo sul Nera	0,63%
Cessapalombo	0,36%
Cingoli	3,77%
Civitanova Marche	10,38%
Colmurano	0,40%
Corridonia	4,06%
Esanatoglia	0,91%
Fiastra	0,60%
Fiordimonte	0,22%
Fiuminata	1,00%
Gagliole	0,36%
Gualdo	0,41%
Loro Piceno	0,90%
Macerata	11,41%
Matelica	3,27%
Mogliano	1,49%
Montecassiano	1,97%
Monte Cavallo	0,34%
Montecosaro	1,53%
Montefano	1,10%
Montelupone	1,09%
Monte San Giusto	2,07%
Monte San Martino	0,36%
Morrovalle	2,74%
Muccia	0,43%
Penna San Giovanni	0,55%
Petriolo	0,66%
Pievebovigliana	0,44%
Pieve Torina	0,93%
Pioraco	0,47%
Poggio San Vicino	0,18%
Pollenza	1,82%
Porto Recanati	2,60%
Potenza Picena	4,16%
Recanati	6,03%
Ripe San Ginesio	0,28%
San Ginesio	1,58%
San Severino Marche	4,82%
Sant'Angelo in Pontano	0,60%
Sarnano	1,36%
Sefro	0,43%
Serrapetrona	0,52%
Serravalle di Chienti	1,03%
Tolentino	5,60%

Treia	3,18%
Urbisaglia	0,90%
Ussita	0,53%
Visso	1,07%
	100,00%

Art. 4

(Funzioni del Presidente dell'ATA)

1. Il Presidente della Provincia di Macerata è il Presidente dell'ATA dell'Ambito Territoriale Ottimale – ATO 3 Macerata, ne è il rappresentante legale e provvede:

- a) all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'ATA;
- b) alla sottoscrizione degli atti con rilevanza esterna;
- c) alla sottoscrizione dei contratti;
- d) ad ogni altra incombenza necessaria per il funzionamento dell'ATA per il raggiungimento delle finalità della presente Convenzione.

Art. 5

(Funzioni dell'ATA)

1. L'ATA svolge funzioni di indirizzo, di programmazione e controllo delle attività in tema di gestione integrata dei rifiuti, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

2. In particolare l'ATA:

- a) adotta le direttive ai propri uffici per la redazione del Piano Straordinario d'Ambito e per i successivi Piani d'Ambito, previa consultazione con le realtà territoriali;
- b) adotta e approva il Piano Straordinario d'Ambito e il Piano d'Ambito monitorandone l'attuazione;
- c) individua le modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, come definito dall'art. 7 co. 4 lett. d) della l.r. 24/2009;
- d) approva le proposte di Accordi di programma, Protocolli di Intesa e Convenzioni di cui all'art. 177, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
- e) approva il Contratto di servizio sulla base dello schema definito dalla Regione ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. h) della l.r. 24/2009;
- f) approva la Carta dei servizi;
- g) predispone gli indirizzi per l'organizzazione dei servizi;
- h) approva i bilanci e il piano di riparto delle spese fra i Comuni;
- i) determina la tariffa di cui all'art. 238 c. 3 del d.lgs 152/2006;
- l) determina le misure compensative di cui all'art. 7 co. 4 lett. m) l.r. 24/2009 secondo i criteri fissati dalla Regione ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. g) della l.r. 24/2009;
- m) effettua l'attività di controllo di cui al comma 4, lettera f), dell'art.7 della L.R. n.24/2009 anche attraverso la verifica del raggiungimento degli standards economici, qualitativi e quantitativi fissati negli atti di affidamento e nel contratto di servizio stipulato con i soggetti gestori. La verifica comprende anche la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal Piano d'Ambito ed il rispetto dei diritti dell'utenza.

Art. 6

(Comitato di Coordinamento dell'ATA)

1. L'ATA può costituire, al proprio interno, un Comitato di coordinamento consultivo per coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7

(Organizzazione e personale dell'ATA)

1. L'ATA, entro sei mesi dal suo insediamento, approva il proprio Regolamento di Organizzazione;
2. L'esercizio delle funzioni dell'ATA è assicurato prioritariamente con il personale dei Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/2009 nonché con quello messo a disposizione dagli Enti partecipanti alla Convenzione; l'ATA può stipulare accordi con i Comuni e con le Assemblee territoriali d'Ambito previste dalla L.R. n.30/2011 o altri soggetti pubblici al fine dell'utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali.

Art. 8

(Rapporti ATA – Comuni)

1. Ai fini dell'esercizio informata associata delle funzioni attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti si intendono trasferiti all'ATA, a decorrere dalla data da questa definita, le relative competenze e poteri dei Comuni partecipanti.
2. I Comuni partecipanti si impegnano a:
 - a) riconoscere all'ATA la copertura delle risorse finanziarie necessarie secondo le modalità previste dall' articolo 9 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, per l'attuazione del Piano d'ambito e per le spese generali di funzionamento;
 - b) trasferire all'ATA i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione del Piano d'Ambito;
 - c) conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati, sia indifferenziati sia quelli da raccolta differenziata, negli impianti indicati dal Piano d'Ambito e in quelli previsti dai contratti di affidamento approvati dall'ATA;
 - d) mettere a disposizione le risorse necessarie per le spese di avvio del funzionamento dell'ATA nei tempi e con le modalità stabilite dall'ATA stessa.

Art. 9

(Rapporti finanziari)

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono assicurate dai Comuni.
2. Le spese dell'ATA sono ripartite fra i Comuni convenzionati come previsto dall'art. 3 comma 3 della presente Convenzione, fatte salve le spese relative ai servizi ed ai progetti che la programmazione delle attività preveda con riferimento esclusivo al territorio del singolo Comune o solo di alcuni di essi.
3. Entro il 30 giugno di ciascun anno, in base all'approvazione del piano economico finanziario preventivo di cui al successivo articolo 10, gli Enti aderenti provvedono a liquidare all'ATA l' 80% delle somme di rispettiva spettanza per l'esercizio in corso.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell'ATA, i Comuni provvedono a liquidare all'ATA il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di contribuzione annuale al servizio associato per l'esercizio precedente.
5. Per la contabilità e finanza dell'ATA si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali territoriali.

Art. 10

(Programmazione economica e finanziaria)

1. L'ATA approva entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente un programma preventivo annuale corredato di tutti gli elementi sia economici che finanziari necessari e comprensivo del Piano di riparto delle spese. Il programma è trasmesso ai Comuni entro il 10 novembre per l'iscrizione da parte di ciascun Ente degli stanziamenti di competenza nel proprio bilancio annuale.

2. Il programma è accompagnato da una relazione contenente l'illustrazione dei valori economici e dei criteri adottati nella ripartizione delle spese dei Comuni.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno l'ATA approva il consuntivo delle attività svolte e lo trasmette ai Comuni per i provvedimenti di competenza entro 15 giorni, unitamente ad una relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti.

Art. 11

(Informazione)

1. Le deliberazioni dell'ATA sono pubblicate sul proprio sito web e sono trasmesse agli Enti convenzionati per posta elettronica certificata o mediante fax, ai sensi dell'art. 43 comma 3 del d.p.r. 445/2000.

2. Gli Enti locali partecipanti sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'ATA le deliberazioni e gli atti che, comunque, possono avere attinenza con le attività per le quali è stipulata la presente Convenzione.

Art. 12

(Clausola compromissoria)

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dal Presidente della Giunta Regionale, in conformità a quanto previsto dall'art. 34 del T.U. 267/2000.

Art. 13

(Durata e modifica)

1. La presente Convenzione impegna le parti contraenti dalla data di sottoscrizione e per tutta la vigenza delle disposizioni legislative che ne hanno reso obbligatoria la stipula.

2. Le modifiche dell'ATO comportano la modifica della Convenzione relativamente alla composizione dell'ATA come prevista dall'art. 2.

3. Le quote di partecipazione degli enti sono aggiornate, con conseguente modifica della convenzione, entro tre mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.

4. La presente Convenzione può essere modificata, previo parere favorevole della Giunta Regionale, con deliberazione dell'Assemblea senza che ciò comporti la necessità di provvedimenti dei Consigli degli Enti convenzionati. Non necessita l'acquisizione del parere della Giunta regionale la modifica delle Tabelle di cui all'articolo 2 c.1 e all'articolo 3 c.3 derivanti da variazioni demografiche o territoriali.

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. All'ATA si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti gli Enti Locali ed in particolare quelle del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni nonché quelle delle leggi regionali n. 24/2009, n. 18/2011 e n. 4/2012.

2. In caso di scioglimento anticipato dei Consorzi obbligatori di cui alla l.r. 28/1999, l'ATA subentra nei rapporti attivi e passivi dei medesimi, istituendo gestioni separate per la durata dei contratti relativi ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento.

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO : Proposta N. 16 del 17-08-12

=====

Al Consiglio Comunale	SEDE
	=====

=====

Oggetto: L.R. N. 24/09 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'E=
SERCIZIO UNITARIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN
MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE

=====

Si trasmette per l'esame la seguente relazione, ai sensi dell'art.49,
del T.U. n. 267/2000.

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA TECNICA

favorevole

VISTO: Si esprime parere ----- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (dott.ssa GIULIANA SERAFNI)

=====

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE

favorevole

VISTO: Si esprime parere ----- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (dott.ssa GIULIANA SERAFINI)

=====

VISTO: Per la conformità amministrativa dell'atto si esprime:
favorevole

PARERE ----- IL SEGRETARIO COM.LE

F.to (dott.sa GIULIANA SERAFINI)

=====

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DILETTI GIORGIO

Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA

Li, 10-09-2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n.69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line (www.comune.camporotondodifiastrone.mc.it) per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale li, 10-09-2012

**Il Responsabile del
Servizio
F.to Consoli Rita**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- È stata affissa a questo albo pretorio comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal **10-09-2012** al **25-09-2012**, senza reclami;

Dalla residenza municipale li, 10-09-2012

**Il Responsabile del
Servizio
F.to Consoli Rita**

ESECUTIVITA'

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno
-[] il 07-09-2012 essendo immediatamente esecutiva

Dalla Residenza Municipale, li **10-09-2012**

**Il Segretario Comunale
F.to SERAFINI GIULIANA**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li 10-09-12

Il Segretario Comunale
Guglielmi Pier Carlo